



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO

Via Nino Bixio 5 – 18038 SANREMO (IM)

tel.0184/52911 - fax 541677

Mail: gdp.sanremo@giustizia.it

Prot. 158/9

Sanremo, 01.02.2020

OGGETTO: Spese di Giustizia. Trasmissione istanze di pagamento tramite procedura “Istanze Web” del portale telematico Giustizia.

SIGNOR PRESIDENTE
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
I M P E R I A

SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
I M P E R I A

Come disposto dall'art. 37bis del DL 76/2020 e dal successivo Provvedimento del Direttore generale D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia datato 16.10.2020, si deve procedere alla attivazione delle modalità di trasmissione delle istanze di liquidazione in materia penale esclusivamente tramite la procedura “Istanze Web”, con decorrenza 1.1.21

Conseguentemente la trasmissione via web delle predette istanze è da considerarsi l'unica modalità di presentazione di tali istanze.

Tuttavia, anche se non espressamente previsto, si potrà depositare in udienza l'istanza di liquidazione cartacea, consentendo al giudice di emettere tempestivamente in udienza il decreto di pagamento e velocizzare (anche nell'interesse degli avvocati) la procedura di liquidazione (la lettura del decreto in udienza avrà gli effetti della notifica per le parti).

Il deposito in udienza, tuttavia, non esonera il difensore dall'obbligo di riproporre on-line la stessa istanza (unica modalità consentita dalla norma) unitamente a tutta la documentazione; in difetto, l'istanza non potrà essere iscritta a SIAMM e nessun mandato di pagamento potrà essere emesso.

Per le modalità di trasmissione si rinvia alla nota Prot. n. 1579.U del 16.12.2020.

N.B. Il beneficiario avrà cura di indicare i dati identificativi della procedura:

RGNR (MOD 21 bis) n.

RGGDP (MOD 16 bis) n.

codice univoco dell'ufficio (Codice IPA) è B0Y9J

codice fiscale è 90043950089

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

deve essere in formato pdf

istanza e documentazione devono essere inseriti in un unico allegato

PERSONA AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO

- decreto di pagamento (se emesso in udienza) o dichiarazione che "il giudice ha provveduto in udienza" ovvero che "...non ha provveduto in udienza";
- istanza di ammissione al beneficio;
- Decreto di ammissione al patrocinio
- nomina (nel caso di difensore di fiducia diverso da chi risulta nella istanza di ammissione al patrocinio) .

IMPUTATO DICHIARATO IRREPERIBILE CON PROVVEDIMENTO DEL MAGISTRATO

- decreto di pagamento (se emesso in udienza) o dichiarazione che "il giudice ha provveduto in udienza" ovvero che "...non ha provveduto in udienza";
- decreto di irreperibilità
- nomina difensore di ufficio
- estratto di un verbale che attesti la partecipazione dell'avvocato all'udienza

IRREPERIBILE DI FATTO

- decreto di pagamento (se emesso in udienza) o dichiarazione che "il giudice ha provveduto in udienza" ovvero che "...non ha provveduto in udienza";
- nomina difensore di ufficio
- documentazione che attesti l'irreperibilità di fatto (ad es. Verbale di identificazione dal quale risulti che lo straniero è senza fissa dimora in Italia)
- estratto di un verbale che attesti la partecipazione dell'avvocato all'udienza

IPOSTESI EX ART. 116 DPR 116/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia)

- documentazione che attesti di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali (copia decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento negativo);
- estratto di un verbale che attesti la partecipazione dell'avvocato all'udienza
- nomina

LE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA O DEI RIFERIMENTI DELLA ISTANZA CON IL PROCESSO SARANNO RIFIutate.

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Todaro

